



Comune di Lodi

Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 24/02/2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 216 del 27.11.2003 (Settore Istruzione) e n.83 del 24.05.2004 (Settore Politiche Sociali)

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 INTEGRAZIONI

Art. 3 PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 4 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 5 MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

Art. 6 MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Art. 7 PARAMETRI

Art. 8 ACCESSO E PARTECIPAZIONE AI COSTI

Art. 9 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI
COMPARTECIPAZIONE

Art. 10 MINIMO VITALE E SOGLIA DI DISAGIO

Art. 11 MODALITA' ATTUATIVE

TITOLO II

INTERVENTI E PRESTAZIONI

Art. 12 ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 13 SOGGIORNI CLIMATICI

Art. 14 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 15 TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA

Art. 16 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE
RESIDENZIALI

Art. 17 ASILI NIDO

Art. 18 MENSE SCOLASTICHE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 NORME INTEGRATIVE

Art. 20 CONTROLLI

Art. 21 NORMA TRANSITORIA

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Lodi garantisce l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali senza distinzioni personali o sociali, rimuove gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona in attuazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione e garantisce, per quanto di competenza, la piena esigibilità dell'art. 38 della Costituzione con la finalità di prevenire e superare l'emarginazione personale e sociale delle persone inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere.

Nel riconoscere e promuovere l'accesso ai diritti costituzionalmente garantiti, il Comune di Lodi si riserva l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti pubblici e privati, profit e non profit, le cui inadempienze comportino costi impropri a carico del proprio bilancio per interventi riparatori di diritti lesi.

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al DPCM n. 221 del 7.5.1999, al Dlgs. 3 maggio 2000, n. 130, al DPCM n. 242 del 4.4.2001 e al DPCM 18 maggio 2001.

Art. 2

INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare ed a sostituire, ove incompatibile, ogni norma regolamentare e/o disposizioni comunale in vigore relativa ad agevolazioni economiche e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3

PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente regolamento viene applicato per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione non destinata alla generalità dei soggetti e che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

- Assistenza economica
- Soggiorni climatici
- Servizio di assistenza domiciliare
- Telesoccorso/teleassistenza
- Integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali
- Asili Nido
- Mense scolastiche

Alle prestazioni di cui al precedente comma si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'amministrazione comunale assume, ai sensi del Dlgs. N. 109/1998, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alle

specifica normativa attuativa. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

I non residenti possono accedere ai servizi e/o prestazioni erogati dal Comune, fatte salve diverse disposizioni di legge, alle seguenti condizioni:

- a) il Comune di residenza del richiedente la prestazione deve assumere preventivo impegno formale a rifondere al Comune erogante il costo convenuto della prestazione erogata;
- b) il richiedente il servizio deve presentare al Comune erogante copia autentica dell'attestazione riferibile alla dichiarazione sostitutiva unica rilasciata dal Comune di provenienza.

Il responsabile del servizio del Comune erogante attiverà obbligatoriamente ogni forma di controllo prevista dalla normativa vigente.

Art. 4

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dai Dlgs. 130/2000 e 242/2001, secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

La composizione del nucleo familiare è definita sulla base delle disposizioni dell'art. 1 bis del DPCM n. 221/1999 (articolo aggiunto dall'art.1 del DPCM n. 242/2001).

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto delle variazioni con le decorrenze indicate negli articoli successivi.

Il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente e quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

Art. 5

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.
In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori;
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro all'intero patrimonio mobiliare.

Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione con contratto registrato, il valore del canone di locazione annuo fino a concorrenza e per l'ammontare massimo determinato dalla normativa vigente di tempo in tempo (attualmente pari a Euro 5.164,57).

Art. 6

MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto o per la costruzione dell'immobile; in alternativa a detta detrazione è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale di proprietà nel limite stabilito dalla normativa vigente di tempo in tempo (attualmente pari a Euro 51.645,69). Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica sull'abitazione indicata dal richiedente.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri e le modalità definite dai DPCM 221/2000 E 242/2001.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia per l'importo determinato dalla normativa vigente di tempo in tempo (attualmente pari a Euro 15.493,71).

Il valore del patrimonio come sopra definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISEE nella misura del 20%.

Art. 7

PARAMETRI

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati di:

- 0,35 per ogni ulteriore componente
- 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori
- 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento

- 0.20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori, o l'unico genitore, risulta abbiano svolto le predette attività per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Art. 8

ACCESSO E PARTECIPAZIONE AI COSTI

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare.

E' fatto salvo il diritto di non soggiacere a tale valutazione per il cittadino che intenda avere accesso a tali prestazioni senza godere di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendente da valutazioni di carattere economico.

Art. 9

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati, servizio per servizio, sulla base dei seguenti principi:

- 1) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- 2) pubblicità e trasparenza delle metodologie di valutazione della condizione economica;
- 3) definizione di procedure semplici per la richiesta di agevolazioni;
- 4) supporto operativo agli utenti.

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa massima in misura percentuale rispetto al costo del servizio determinato sulla base delle risultanze dei consuntivi di gestione e la concessione di agevolazioni, definite in modo continuo o per fasce di ISEE fino al raggiungimento di una tariffa minima definita in misura percentuale rispetto al costo del servizio.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre, per singoli casi supportati da congrua motivazione, trattamenti diversi da quelli tabellari, ivi inclusa l'ipotesi di concessione di gratuità per tutti i casi ritenuti socialmente rilevanti.

Fermo restando il valore ISEE calcolato ai sensi degli articoli precedenti, ai fini dell'accesso alla prestazione e/o alla determinazione delle quote di compartecipazione ed a seconda della tipologia del servizio richiesto vengono prese in considerazione anche categorie di entrate diverse, anche se non imponibili IRPEF. Tali entrate da prendere in considerazione vengono indicate negli articoli successivi, così come in detti articoli sono indicate alcune tipologie di spese che possono essere detratte.

Art. 10

MINIMO VITALE E SOGLIA DI DISAGIO

Per l'applicazione dei criteri parametrici di cui agli articoli seguenti viene individuato un "minimo vitale", intendendosi per tale la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Quale valore economico ISEE del

minimo vitale viene assunto un importo annuo pari a quello dell'assegno sociale INPS senza maggiorazioni (attualmente Euro 4.666,87).

Viene altresì individuata una "soglia di disagio", intendendosi per tale la condizione economica al di sotto della quale un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà. Quale valore economico ISEE della soglia di disagio viene assunto un importo annuo pari al trattamento minimo di pensione INPS con la maggiorazione disposta dall'art. 38 della L. 448/2001 (attualmente Euro 6.713,98).

Art. 11 MODALITA' ATTUATIVE

Chi richiede prestazioni o servizi agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva secondo lo schema del modello emanato con il DPCM in data 18.5.2001, pubblicato sulla G.U. del 6.7.2001.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati può presentare, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata.

Il richiedente è tenuto, altresì, a presentare una dichiarazione sostitutiva contenente le ulteriori informazioni necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione alle spese dei servizi e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

La dichiarazione o l'attestazione ISE ha validità 12 mesi. Nel corso dell'anno di applicazione, a fronte di variazioni tali da determinare una ridefinizione ISEE, l'utente richiedente il servizio e/o prestazione dovrà procedere alla riproposizione di una nuova dichiarazione.

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari; a tal fine dovrà essere specificato il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

La mancata presentazione della dichiarazione o dell'attestazione ISE, la presentazione di dichiarazione incompleta o non corretta, nonché la mancata o incompleta presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente comporterà l'applicazione della tariffa massima per i vari servizi e/o l'esclusione dall'erogazione dell'assistenza di carattere economico.

TITOLO II

INTERVENTI E PRESTAZIONI

Art. 12 ASSISTENZA ECONOMICA

I benefici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento dello stato di bisogno socio-assistenziale.

Concorrono alla formazione della situazione economica dei richiedenti assistenza di carattere economico qualsiasi entrata e qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato in analogia con quanto previsto dalla L. 237/98 sul reddito minimo d'inserimento. Sono detratte le spese – debitamente documentate – sostenute e rimaste effettivamente a carico dei componenti il nucleo familiare per rette di ricovero in RSA, per inserimento in istituti residenziali per handicappati, minori, invalidi, tossicodipendenti e per interventi di assistenza domiciliare resi da personale qualificato.

Sono esclusi dalle erogazioni economiche:

- i titolari di beni immobili oltre l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze;
- i titolare di patrimonio mobiliare di importo pari o superiore al minimo vitale;
- coloro che hanno ceduto negli ultimi tre esercizi beni immobili, licenze commerciali, laboratori artigianali, studi professionali;
- le persone per le quali sia accertata l'esistenza di parenti in grado di contribuire al soddisfacimento del reddito pari al minimo vitale, fatta salvo eventuale diversa indicazione risultante da relazione scritta dell'assistente sociale di riferimento in presenza di situazioni di conflitto, irreperibilità o altro che rendano inopportuni i contatti con i parenti e fatta salva, in ogni caso, l'attivazione dell'intervento comunale in presenza di situazioni di emergenza o di particolare difficoltà.

I parenti tenuti a contribuire al soddisfacimento del minimo vitale sono rappresentati dai genitori, dal coniuge, dai figli e dai fratelli. I parenti sono tenuti a contribuire totalmente al soddisfacimento del minimo vitale nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia pari a 4 volte il minimo vitale o superiore ad esso. Per ciascun nucleo familiare di parenti con ISEE inferiore a quello sopra indicato, la compartecipazione mensile al soddisfacimento del minimo vitale è stabilita forfettariamente in un sesto del minimo vitale.

Nell'ambito degli opportuni stanziamenti di bilancio vengono concesse, su proposta degli Assistenti Sociali comunali, le seguenti forme di assistenza economica:

- Assegno personale mensile e continuativo ad integrazione dei redditi di importo non eccedente il raggiungimento del livello del "minimo vitale" erogabile di norma sino alla fine dell'anno e con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. E' limitato alle persone di età superiore ai 65 anni. Nel caso in cui sia prevedibile una sostanziale variazione delle condizioni economiche dell'utente, l'assegno può essere erogato per un periodo di tempo più breve.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in età lavorativa, di norma non viene erogato l'assegno personale continuativo, ma l'intervento può prevedere contributi di carattere straordinario.

Qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità del nucleo familiare, l'assegno mensile continuativo in denaro, su proposta degli assistenti sociali, può essere sostituito, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente, dal pagamento diretto di utenze domestiche o dalla fornitura di generi alimentari e/o di prima necessità.

L'assegnazione del contributo economico continuativo esclude ogni altro intervento economico in denaro o in natura relativo a bisogni ordinari, mentre possono essere proposti, sulla base di un preciso progetto finalizzato, interventi di carattere eccezionale la cui entità sia comunque contenuta al di sotto dell'importo definito quale "soglia di disagio".

- Contributi continuativi per famiglie con minori a rischio o adulti in difficoltà vengono erogati, su proposta motivata degli assistenti sociali, in presenza di particolari situazioni di difficoltà nel limite massimo stabilito dalla Giunta Comunale. Possono essere erogati in denaro o sotto forma di riduzione/esenzione per la fruizione di servizi e ne possono beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale ma inferiore alla soglia di disagio, si vengano a trovare in difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. In tali casi può essere previsto un piano di rientro di quanto erogato nel momento in cui le condizioni di difficoltà economica cessino di sussistere
- Contributi straordinari vengono erogati, nell'importo massimo stabilito dalla Giunta Comunale, come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili; per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale e

nell'ambiente di lavoro di individui emarginati; a sostegno di nuclei familiari con minori a rischio; a favore di persone di età inferiore a 65 anni con reddito inferiore al minimo vitale; a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura socio-sanitaria. L'intervento straordinario viene erogato di norma in denaro; nel caso in cui sia accertata l'incapacità del soggetto a gestire i propri redditi, la somma di denaro può essere diversamente utilizzata sulla base di proposta formulata dall'assistente sociale.

- Contributi per mantenimento dell'anziano non autosufficiente nel proprio contesto familiare destinati a persone anziane e/o inabili con situazione economica come sopra definita non superiore al triplo del minimo vitale che intendono rimanere nel proprio contesto, anche avvalendosi, per alcuni interventi di aiuto, di persone appartenenti o non al nucleo familiare. L'entità mensile del contributo viene determinata dalla Giunta Comunale in maniera differenziata per i non autosufficienti parziali e per i non autosufficienti totali e viene erogata a condizione che il valore ISEE del nucleo familiare dei parenti non superi il triplo del minimo vitale.
Sono esclusi dal contributo i beneficiari del buono regionale socio-sanitario.
- Interventi di urgenza o di emergenza ad indigenti di passaggio consistono in una delle seguenti prestazioni: fornitura del pasto da parte di strutture convenzionate, pernottamento presso l'asilo notturno, erogazione di un contributo una tantum entro il limite stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 13 SOGGIORNI CLIMATICI

I contributi per soggiorni climatici sono destinati alle famiglie, con valore ISEE inferiore al triplo del minimo vitale, che garantiscono all'anziano, con situazione economica come definita al precedente art. 12 inferiore alla soglia di disagio, la partecipazione a soggiorni climatici di durata non inferiore a 15 giorni in compagnia del nucleo familiare. L'entità del contributo viene determinata dalla Giunta Comunale.

Sono destinati altresì agli anziani ed ai minori che intendano partecipare ai soggiorni climatici organizzati dal Comune. L'entità del contributo, definita in modo continuo e proporzionale, non potrà superare il 60% del costo del soggiorno in presenza di una situazione economica come definita all'art. 12 inferiore o pari al 50% del minimo vitale e non sarà inferiore al 20% del costo del soggiorno in presenza di una situazione economica pari al 50% dell'importo definito quale soglia di disagio.

Art. 14 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

La tariffa si configura quale concorso parziale agli oneri di gestione del servizio che, per ragioni di equità, viene diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare del beneficiario.

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa massima per ciascuna prestazione e la concessione di agevolazioni, definite in modo continuo e proporzionale, fino al raggiungimento di una tariffa minima per ciascuna prestazione, in relazione alla situazione economica dei beneficiari con arrotondamento ai 50 centesimi di euro.

La Giunta Comunale, tenuto conto dello stanziamento di bilancio, definisce le tariffe da calcolarsi sulla base del costo medio orario del personale con qualifica di ESA.

La tariffa massima, applicabile a nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 4 volte il minimo vitale non potrà superare il 90% del costo del servizio, mentre la tariffa minima,

applicabile a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore al minimo vitale non potrà essere inferiore al 5% del costo del servizio.

Concorrono alla formazione della situazione economica anche gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti e categorie di entrate diverse da quelle considerate ai fini della determinazione dell'ISEE, quali rendite, indennità (con esclusione di pensione/assegno sociale, pensione/assegno di invalidità e di indennità di accompagnamento), sussidi, contributi, assegni di mantenimento.

Dal totale del reddito da considerare ai fini ISEE sono detratte le spese – debitamente documentate - sostenute e rimaste effettivamente a carico dei componenti il nucleo familiare per rette di ricovero in RSA, per inserimento in istituti residenziali per handicappati, minori, invalidi, tossicodipendenti e per interventi di assistenza domiciliare resi da personale qualificato.

All'utente percettore delle entrate sopra indicate che non concorrono alla formazione della situazione economica, verrà applicata una maggiorazione del 10% della tariffa se l'importo complessivo di dette entrate è inferiore al minimo vitale o del 20% se superiore al minimo vitale.

Art. 15

TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA

La tariffa si configura quale concorso parziale agli oneri di gestione del servizio che, per ragioni di equità, viene diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare del beneficiario.

Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di un tariffa mensile massima e la concessione di agevolazioni, definite in modo continuo e proporzionale, fino al raggiungimento di una tariffa mensile minima, in relazione alla situazione economica dei beneficiari con arrotondamento ad un euro.

La Giunta Comunale, tenuto conto dello stanziamento di bilancio, definisce le tariffe da calcolarsi sulla base del costo medio mensile del servizio quale risultante dal consuntivo di gestione.

La tariffa massima, applicabile a nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 4 volte il minimo vitale non potrà superare il costo del servizio, mentre la tariffa minima, applicabile a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore al minimo vitale, non potrà essere inferiore al 5% del costo del servizio.

Concorrono alla formazione della situazione economica anche gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti e categorie di entrate diverse da quelle considerate ai fini della determinazione dell'ISEE, quali rendite, indennità (con esclusione di pensione/assegno sociale, di pensione/assegno di invalidità e di indennità di accompagnamento), sussidi, contributi, assegni di mantenimento.

Dal totale del reddito da considerare ai fini ISEE sono detratte le spese – debitamente documentate – sostenute e rimaste effettivamente a carico dei componenti il nucleo familiare per rette di ricovero in RSA, per inserimento in istituti residenziali per handicappati, minori, invalidi, tossicodipendenti e per interventi di assistenza domiciliare resi da personale qualificato.

All'utente percettore delle entrate sopra citate che non concorrono alla formazione della situazione economica, verrà applicata una maggiorazione del 10% della tariffa se l'importo complessivo di dette entrate è inferiore al minimo vitale o del 20% se superiore al minimo vitale.

Art. 16

CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Per contributo a titolo di integrazione della retta di ricovero di anziani e inabili per i quali è stato disposto l'inserimento in strutture residenziali da parte degli operatori sociali comunali o dalle unità di valutazione dell'ASL di Lodi si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti che siano inseriti in strutture residenziali.

Il contributo viene erogato solo nel caso in cui l'anziano e/o l'inabile ed i parenti tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante.

Il ricoverato è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta con l'ammontare complessivo dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e con l'ammontare complessivo del proprio patrimonio mobiliare. Per la quota non coperta dal reddito individuale del ricoverato, ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 è tenuto a concorrere al pagamento della retta.

L'eventuale contributo economico sussidiario del Comune non potrà superare l'importo pari alla differenza fra l'ammontare della retta di ricovero e la quota coperta dal reddito individuale del ricoverato sommata all'importo derivante dall'applicazione delle sottoelencate percentuali minime al reddito – determinato mediante l'applicazione dei criteri utilizzati per la valutazione dell'ISE (somma della situazione reddituale e della quota della situazione patrimoniale) – di ciascun nucleo familiare, con facoltà di concordare tra i diversi nuclei la ripartizione degli oneri:

- nucleo familiare del coniuge:
 - n. 1 componente 25% del reddito
 - n. 2 componenti 20% del reddito
 - n. 3 componenti 15% del reddito
 - n. 4 componenti ed oltre 10% del reddito
- nucleo familiari dei figli e dei genitori:
 - n. 1 componente 25% del reddito
 - n. 2 componenti 20% del reddito
 - n. 3 componenti 15% del reddito
 - n. 4 componenti ed oltre 10% del reddito
- nucleo familiare di nipoti in linea retta, di fratelli e sorelle:
 - n. 1 componente 10% del reddito
 - n. 2 componenti 8% del reddito
 - n. 3 componenti 6% del reddito
 - n. 4 componenti ed oltre 4% del reddito

In presenza di coniuge, figli e genitori del ricoverato non si prevede l'intervento economico di nipoti e fratelli.

L'intervento economico del Comune è versato direttamente a favore della struttura residenziale ospitante.

Viene escluso l'intervento comunale nel caso in cui il ricoverato sia proprietario di beni immobili nei quali non risiedano il coniuge e i figli o i genitori. In tali casi può essere concesso l'intervento solo a condizione che tra le parti vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti immobili in favore dell'Amministrazione Comunale e/o vengano adottati specifici atti esecutivi o conservativi. Tali immobili possono essere gestiti ed utilizzati al fine di garantire la copertura parziale o totale dell'intervento economico integrativo.

E' fatto salvo, in ogni caso, l'intervento economico comunale, sulla base di relazione scritta dell'assistente sociale comunale, in presenza di situazioni di emergenza, di abbandono o di grave disagio socio-economico.

Art. 17 ASILI NIDO

La tariffa si configura quale concorso parziale agli oneri di gestione del servizio. L'accesso agli asili nido comporta quindi per gli utenti un beneficio che, per ragioni di equità, viene diversificato in relazione alle condizioni economiche effettive dei loro nuclei familiari.

Il sistema tariffario prevede, oltre ad una quota fissa giornaliera di frequenza determinata dalla Giunta Comunale, la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa mensile massima e la concessione di agevolazioni, definite in modo continuo e proporzionale, fino al raggiungimento di una tariffa mensile minima, in relazione alla situazione economica dei beneficiari con arrotondamento ad un euro.

La Giunta Comunale, tenuto conto del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio, determinato in sede di approvazione del bilancio, definisce le tariffe per il successivo anno educativo da calcolarsi sulla base delle risultanze del consuntivo di gestione.

La tariffa massima, applicabile a nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 7 volte il minimo vitale non potrà superare il 90% del costo del servizio, mentre la tariffa minima, applicabile a nuclei familiari con ISEE pari a o inferiore al valore determinato dalla Giunta Comunale comunque compreso tra il minimo vitale e 1,7 volte il minimo vitale non potrà essere inferiore al 5% del costo del servizio.

La tariffa massima, applicabile per frequenza con orario prolungato (uscita 16,30-18,30), viene ridotta del 10% per frequenza con orario normale (uscita 15,30-16,30) e del 20% per frequenza con orario ridotto (uscita 12,15-13,00).

Concorrono alla formazione della situazione economica anche categorie di entrate diverse da quelle considerate ai fini della determinazione dell'ISEE, quali rendite, indennità (con esclusione di pensione/assegno di invalidità, di indennità di accompagnamento e di pensione/assegno sociale di cui sia titolare un qualsiasi componente del nucleo familiare), sussidi, contributi, assegni di mantenimento.

Dal totale del reddito da considerare ai fini ISEE sono detratte le spese – debitamente documentate – sostenute e rimaste effettivamente a carico dei componenti il nucleo familiare per rette di ricovero in RSA e per inserimento in istituti residenziali per handicappati, minori, invalidi, tossicodipendenti.

In caso di reddito dichiarato ai fini IRPEF da parte di lavoratori non dipendenti (autonomi, professionisti, imprenditori ecc.) inferiore al minimo contributivo INPS per commercianti e artigiani (attualmente € 12.889) l'ISEE viene ricalcolato con l'applicazione di tale valore minimo.

L'ISEE viene altresì ridefinito nel caso in cui risulti nell'anno precedente attività lavorativa per un periodo inferiore a 12 mesi rapportando il reddito dichiarato all'equivalente dell'anno intero di lavoro e, in caso di disoccupazione nell'anno precedente ed inizio di attività lavorativa nell'anno in corso, mediante la definizione del reddito imponibile presunto.

Dal secondo figlio frequentante si applica una riduzione del 50% della tariffa.

Le tariffe mensili determinate restano fisse ed invariate per tutto l'anno educativo (settembre-giugno). Dietro presentazione di domanda scritta debitamente corredata da certificato medico, verrà applicato un abbattimento pari ad un terzo della tariffa fissa mensile in caso di assenze per malattia che si protraggano per oltre due settimane

consecutive di attività educativa e solo per il mese corrispondente alla fase acuta della malattia.

Nei mesi di luglio ed agosto nonché nel mese di inserimento del bambino verrà applicata una quota pari al 25% della tariffa intera per ogni settimana di frequenza che comprenda almeno 3 giorni feriali.

La Giunta Comunale, una volta definito il calendario educativo e tenuto conto di tutti i giorni di chiusura del servizio previsti dallo stesso, stabilisce percentuali di abbattimento della tariffa fissa mensile. Tali percentuali di abbattimento, per ragioni di semplificazione delle procedure amministrative, sono applicate forfettariamente sulla mensilità di dicembre e sulla mensilità corrispondente alle vacanze pasquali.

Art. 18 MENSE SCOLASTICHE

La tariffa si configura quale concorso parziale agli oneri di gestione del servizio. Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti mediante l'applicazione di una tariffa massima corrispondente al costo/pasto medio e la concessione di agevolazioni fino al raggiungimento di una tariffa minima.

La Giunta Comunale, tenuto conto del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio, determinato in sede di approvazione del bilancio, definisce le tariffe per il successivo anno scolastico da calcolarsi sulla base delle risultanze del consuntivo di gestione.

Ai fini della definizione delle tariffe vengono definite le seguenti fasce di valore ISEE e le corrispondenti percentuali di compartecipazione al costo del servizio:

<u>Fasce di ISEE</u>	<u>Percentuale di compartecipazione al costo</u>
• da 0 a 8.000 euro	35%
• da 8.000,01 a 11.000 euro	50%
• da 11.000,01 a 13.000 euro	70%
• da 13.000,01 a 18.500 euro	85%
• superiore a 18.500 euro	100%

Concorrono alla formazione delle situazione economica anche categorie di entrate diverse da quelle considerate ai fini della determinazione dell'ISEE, quali rendite, indennità (con esclusione di pensione/assegno di invalidità, di indennità di accompagnamento e di pensione/assegno sociale), sussidi, contributi, assegni di mantenimento.

Dal totale del reddito da considerare ai fini ISEE sono detratte le spese – debitamente documentate – sostenute e rimaste effettivamente a carico dei componenti il nucleo familiare per rette di ricovero in RSA e per inserimento in istituti residenziali per handicappati, minori, invalidi, tossicodipendenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e/o correttive che dovessero essere emanate in materia dallo Stato o dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche nelle more

dell'eventuale necessaria e formale adozione delle modifiche al presente regolamento, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 20 CONTROLLI

Per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni ISEE il Comune stipula convenzioni o protocolli d'intesa con il Ministero delle Finanze. I controlli possono essere effettuati anche mediante scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni e può essere richiesta al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. La mancata produzione della documentazione richiesta entro i termini assegnati comporterà la sospensione e/o la revoca dei benefici concessi ed il recupero di quanto già concesso.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, oltre alla immediata sospensione dei benefici concessi, si procederà alla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza ed al recupero forzoso dei benefici concessi e/o delle somme altrimenti dovute.

La Giunta Comunale adotta le linee guida e le misure organizzative atte a favorire l'effettuazione dei controlli.

Art. 21 NORMA TRANSITORIA

In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le percentuali rispetto ai costi dei servizi individuate per la definizione delle tariffe massime e minime, le fasce ISEE e le relative percentuali di partecipazione alle spesa così come determinate negli articoli precedenti potranno essere variate, entro il mese di giugno 2003, in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione del bilancio né eccessivi aggravii di spesa per gli utenti. A tal fine si procederà ad effettuare una sperimentazione su larga scala, avvalendosi della collaborazione dei sindacati confederali, degli organi collegiali della scuola sia pubblica che privata nonché delle associazioni di categoria interessate e coinvolgendo, previa adeguata informazione, un congruo campione di fruitori dei servizi.

L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi verrà adeguatamente supportata da campagne informative ai cittadini.

La Giunta ed i responsabili dei servizi adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.